

**COMUNICAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE IN STATO DI ARRESTO
O SOTTOPOSTE AD ALTRO PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

(artt. 293 e 386 c.p.p. — decreto legislativo n. 101/2014)

Premesso che nessuna persona arrestata, fermata o catturata può essere oggetto di violenza fisica o morale né sottoposta a tortura e a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; **SI INFORMA**

il sig./la sig.ra

nato/a il a

persona sottoposta alla seguente misura di restrizione della libertà personale:

- arresto in flagranza di reato fermo di indiziato di delitto
 ordinanza di custodia cautelare mandato di arresto europeo / mandato di cattura internazionale

eseguita in MILANO, il giornoalle ore

- **della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;** e che non provvedendo sarà assistita dal difensore eventualmente nominato da un prossimo congiunto oppure da un difensore d'ufficio;
- del diritto, in caso di arresto o fermo, che il difensore sia informato immediatamente;
- del diritto di conferire con il proprio difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare ovvero subito dopo l'arresto o il fermo, fatta salva la facoltà del magistrato competente di differire il colloquio entro il termine massimo di legge;
- **del diritto di ottenere informazioni in merito a ogni accusa elevata a suo carico;**
- **del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali;**
- **del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;**
- **del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo o il provvedimento nei suoi confronti;**
- **del diritto, previo suo consenso, che sia data notizia senza ritardo ai propri familiari del suo stato; nonché, che sia informata l'autorità consolare o diplomatica più vicina del Paese a cui appartiene,** sempre che non dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità;
- del diritto di essere sottoposta a perquisizione personale da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria dello stesso sesso, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta, nei quali, comunque, dovrà essere sempre rispettata e salvaguardata la dignità personale;
- **del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza,** di poter svolgere elementari attività di igiene personale, di ricevere la somministrazione dei pasti qualora permanga per oltre sei ore nella camera di sicurezza e negli orari solitamente riservati alla loro consumazione;
- del diritto alla custodia in locali separati da quelli ove sono custodite persone dell'altro sesso e di ottenere ricevuta degli effetti personali ritirati prima dell'ingresso nella camera di sicurezza e restituiti al momento della dimissione;
- **del diritto di essere condotta davanti all'autorità giudiziaria**
 - **per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo** (fatti salvi i termini previsti dagli articoli 390, commi 1 e 2, e 558, comma 2, del codice di rito);
 - **non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di una misura cautelare, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere e non oltre dieci giorni se altra misura cautelare**
- **del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e**
 - **di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo**
 - **di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca ;**
- **della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente in caso di mandato di arresto europeo o di cattura internazionale.**

Copia della presente comunicazione viene consegnata alla parte (tradotta in lingua

Si dà atto che la parte non sottoscrive ma riceve copia non sottoscrive e rifiuta copia.

Milano, addì alle ore

LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLA MISURA

L'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
